

REPERTORIO N. 45

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488, E ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388

TRA

il DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

la CONSIP S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005, il giorno 4 del mese di marzo, in Roma, nel palazzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via XX Settembre, innanzi a me Gabriella Chiofalo Ufficiale Rogante, tale nominata con provvedimento n. 48114 del 21 maggio 2004, domiciliata per la carica in Roma, via XX Settembre, 97

si sono costituiti:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche "Ministero"), Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro (di seguito anche "Dipartimento"), C.F. 80415740580, nella persona della dott. Susanna La Cecilia, dirigente, nata a Roma il 7 settembre 1963, quale capo dell'Ufficio per la Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione

e

- la Consip S.p.A. (di seguito anche "Consip"), con sede in Roma, via Isonzo, 19/d-19/e, capitale sociale €5.200.000,00, interamente versato, C.F. 05359681003, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al n. 05359681003, come risulta dal certificato rilasciato dalla predetta Camera di Commercio, allegato in originale alla presente Convenzione (all. 1), nella persona del dott. Ferruccio Ferranti, nato a Roma il 23 aprile 1957, quale Amministratore Delegato della Consip, a tal fine autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione della stessa società con atto in data 11 febbraio 2005, allegato alla presente Convenzione (all. 2).

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, fatta con il mio consenso espressa e concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, dichiarano di voler stipulare e stipulano quanto appresso.

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, stabilisce che “con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, [...] sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate [...] le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione. La relativa partecipazione azionaria è interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, [...] alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993”;
- b) il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come modificato dal D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147, prevede la soppressione del Provveditorato generale dello Stato, l'attribuzione delle relative competenze al Dipartimento nonché l'attribuzione a quest'ultimo dei compiti spettanti al Ministero in virtù dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- c) l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e s.m.i. (di seguito anche “Finanziaria 2000”), delinea il Sistema delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d) l'art. 4, co. 4.0, lett. c), del D.M. 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 4 del D.M. 19 dicembre 2000, dall'art. 4 del D.M. 25 luglio 2001, e dall'art. 5, D.M. 7 maggio 2002, prevede, nell'ambito del Dipartimento, l'Ufficio per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di livello dirigenziale non generale, con competenza in materia di: coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione delle acquisizioni di beni e

servizi nella pubblica amministrazione, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e agli articoli 58, 59, 60 e 61 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, tra l'altro, di: definizione delle linee strategiche generali del progetto - individuazione, impulso e promozione dei singoli progetti relativi alle aggregazioni di spesa previste dal citato art. 59, co. 2 - rapporti con le altre amministrazioni per gli aspetti normativi del progetto - gestione delle informazioni e dei dati concernenti le attività svolte dalla società cui è stata affidata la stipula di convenzioni generali per la fornitura di beni e servizi - definizione del piano annuale delle attività e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- e) in esecuzione del disposto dell'art. 26 della legge n. 488/1999, il Ministero, con il D.M. 24 febbraio 2000, ha affidato alla Consip il compito di svolgere le attività attribuite al Ministero stesso da tale disposizione legislativa, disciplinandone le modalità di esercizio;
- f) l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. (di seguito anche denominata "Finanziaria 2001") prevede che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29/1993 e s.m.i. e che le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Consip per conto del Ministero, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui allo stesso comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità nonché il loro periodo di efficacia;
- g) l'art. 59 della medesima legge n. 388/2000, per analoghe finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, prevede che il Ministero promuove aggregazioni di enti decentrati di spesa, col compito di elaborare strategie comuni d'acquisto e di stipulare apposite convenzioni per l'acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale;
- h) in esecuzione del disposto dell'art. 59 della legge n. 388/2000, il Ministero, con D.M. 2 maggio 2001, ha affidato alla Consip il compito di svolgere le attività attribuite al Ministero stesso da tale disposizione legislativa, disciplinandone le modalità di esercizio;

- i) il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, reca criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- j) è scaduta la Convenzione tra il Dipartimento e la Consip, stipulata in data 31 maggio 2001, che regola il sistema dei rapporti tra le parti per la realizzazione del cosiddetto "Programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi" (di seguito anche "Programma"), ossia di tutte le attività di cui all'art. 26 della Finanziaria 2000 e s.m.i, e all'art. 58 della Finanziaria 2001 e s.m.i., per il periodo 1° giugno 2001-31 dicembre 2004;
- k) l'art. 3, comma 172 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (di seguito anche "Finanziaria 2004") prevede che "al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la Consip S.p.A., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza";
- l) il Dipartimento, in attuazione del suddetto Programma, promuove l'utilizzazione degli strumenti di *e-procurement* da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche attività di comunicazione;
- j) la presente Convenzione definisce, anche alla luce dell'esperienza acquisita, le funzioni di indirizzo e controllo proprie del Dipartimento, da esercitarsi attraverso un'apposita e snella struttura interna, garantendo contestualmente un'adeguata autonomia operativa alla Consip ed escludendo interazioni istituzionali che non forniscono valore aggiunto alle attività relative al Programma.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Gli schemi dei seguenti documenti costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
 - a) Piano Strategico Triennale (allegato A);
 - b) Piano Annuale delle Attività (allegato B).

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Dipartimento e la Consip relativamente allo svolgimento delle attività connesse con:
 - a) progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione del Sistema delle convenzioni (accordi-quadro con fornitori e prestatori) per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni interessate;
 - b) promozione dell'aggregazione degli enti decentrati di spesa – province, comuni, aziende sanitarie e ospedaliere, università – finalizzata alla stipulazione di convenzioni di specifico interesse degli enti stessi;
 - c) consulenza specialistica e supporto alle pubbliche amministrazioni per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi;
 - d) progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di un sistema di acquisti elettronici (*e-procurement*), con particolare riferimento alla realizzazione dei cataloghi elettronici, delle gare telematiche e del mercato elettronico (*marketplace*) delle pubbliche amministrazioni;
 - e) comunicazione alle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla illustrazione e alla compiuta comprensione del Programma dal punto di vista strategico (in relazione al complesso dei soggetti istituzionali coinvolti), nonché alla piena conoscenza dei servizi e degli strumenti offerti dalla Consip alle amministrazioni stesse.
2. In tutte le suddette materie, il Dipartimento esercita le funzioni di indirizzo e controllo strategico, fermo restando quanto espressamente previsto nel seguito della presente Convenzione. La Consip, fermo restando quanto espressamente previsto

nel seguito della presente Convenzione, svolge le corrispondenti attività attuative ed esecutive, assumendosi la piena responsabilità delle scelte gestionali autonomamente assunte nell'ambito degli indirizzi ricevuti dal Dipartimento.

Articolo 3

Durata della Convenzione e rinnovo

1. La durata dell'efficacia della presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2005 e cessa il 31 dicembre 2007.
2. La durata dell'efficacia della presente Convenzione non può essere prorogata.
3. Le parti s'impegnano reciprocamente ad avviare il procedimento volto all'eventuale rinnovo della presente Convenzione, ivi comprese tutte le attività conoscitive preliminari, entro e non oltre il 30 giugno 2007.

Articolo 4

Strutture dedicate

1. Il Dipartimento, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle attività di propria competenza, relative alla presente Convenzione, opera tramite un'apposita struttura interna, individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione del Ministero.
2. La Consip, nello svolgimento delle attività di propria competenza, relative alla presente Convenzione, opera tramite una struttura interna esclusivamente dedicata, all'uopo identificata dalla Consip stessa.
3. Ai fini della raccolta e dell'analisi delle informazioni relative alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli operatori di mercato, utili per la definizione degli indirizzi relativi all'innovazione e alla gestione del cambiamento, è costituita una Consulta permanente, alla quale partecipano anche rappresentanti della Consip, nonché rappresentanti delle amministrazioni e degli operatori di mercato.

Articolo 5

Obblighi specifici della Consip

1. La Consip provvede a redigere annualmente il Piano Strategico Triennale (P.S.T.) con un dettaglio relativo al primo anno di attività, identificato come Piano Annuale delle Attività (P.A.A.), in conformità alle previsioni contenute nelle Linee Guida Triennali (L.G.T.) predisposte dal Dipartimento ai sensi del successivo articolo 6.

2. La Consip si impegna a presentare il P.S.T. e il P.A.A. al Dipartimento, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. La Consip si impegna altresì ad apportare al P.S.T. e/o al P.A.A. le integrazioni e/o modifiche eventualmente richieste dal Dipartimento in sede di approvazione, anche al fine di rendere conformi i Piani stessi alle eventuali modifiche apportate alle L.G.T. In tale caso, Consip provvederà a sottoporre al Dipartimento per l'approvazione il P.S.T. e/o il P.A.A. complessivamente e conseguentemente riformulati entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa.
3. La Consip predispone e stipula, per conto del Dipartimento, le convenzioni (accordi-quadro con fornitori o prestatori) per gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, provvedendo - a titolo esemplificativo e non esaustivo - alle seguenti attività:
 - a) definizione della strategia di ogni singola iniziativa;
 - b) redazione degli atti e dei documenti esecutivi;
 - c) indizione e svolgimento delle procedure concorsuali;
 - d) gestione delle procedure di accesso agli atti e del contenzioso;
 - e) gestione, per quanto di propria competenza, dei rapporti derivanti dalle convenzioni stipulate con i fornitori di beni e con i prestatori di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'esecuzione, da parte di questi, delle obbligazioni e delle prestazioni delle convenzioni e dei singoli contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni in adesione alle convenzioni e comunque di tutte le attività relative alle convenzioni ed ai detti contratti;
 - f) informazione e comunicazione alle pubbliche amministrazioni, relativamente ai servizi e agli strumenti dalla stessa offerti;
 - g) supporto, anche tecnologico, alle pubbliche amministrazioni.
4. La Consip rileva periodicamente ed elabora, secondo le L.G.T. indicate dal Dipartimento, i dati per l'attività di monitoraggio del grado di soddisfazione delle pubbliche amministrazioni in relazione all'attuazione del Programma.
5. La Consip promuove e facilita l'aggregazione di enti decentrati di spesa, supportandoli nella definizione di strategie comuni di acquisto, anche mediante la predisposizione di modelli di riferimento.

6. La Consip supporta il Ministero e le altre pubbliche amministrazioni nell'attuazione del Programma, anche provvedendo - a richiesta e comunque in coerenza con quanto previsto nel P.A.A.- alla redazione e/o gestione di:
 - a) piani di formazione e analisi organizzativa, finalizzati all'ottimale utilizzazione delle convenzioni e degli strumenti di acquisto elettronico (*e-procurement*);
 - b) studi di fattibilità e piani di assistenza per lo sviluppo di sistemi informativi dedicati al monitoraggio di fabbisogni, consumi e costi.
7. La Consip progetta, realizza, sviluppa e gestisce, sul piano tecnico e organizzativo, sistemi informativi per la realizzazione di cataloghi elettronici, aste telematiche e mercato elettronico destinati alle pubbliche amministrazioni.
8. La Consip supporta il Dipartimento nella realizzazione delle eventuali attività di cessione in uso, ad altre pubbliche amministrazioni, degli strumenti informatici sviluppati nell'ambito del Programma mediante investimenti finanziati dal Dipartimento stesso.
9. La Consip provvede a raccogliere tutti i dati relativi allo stato di attuazione del P.A.A. In ogni caso, essa è tenuta a presentare al Dipartimento la seguente documentazione:
 - a) relazioni trimestrali inerenti alle attività di rilevazione delle esigenze di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni e di presidio delle aree merceologiche, contenenti gli elementi salienti in termini sia qualitativi sia quantitativi;
 - b) rapporti trimestrali relativi alle attività di monitoraggio sull'adempimento, da parte dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, delle obbligazioni dedotte in ciascuna convenzione;
 - c) rapporti sullo stato avanzamento lavori (S.A.L.) e stato avanzamento costi (S.A.C.), redatti secondo i criteri e i tempi indicati nel P.A.A.;
 - d) *flash reports* mensili su: convenzioni, cataloghi elettronici, aste telematiche, mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - e) rapporti relativi alle attività di monitoraggio del grado di soddisfazione delle pubbliche amministrazioni in relazione all'attuazione del Programma, redatti in conformità con le linee guida indicate dal Dipartimento.

10. La Consip è comunque tenuta a presentare al Dipartimento, entro i termini concordati, le ulteriori informazioni eventualmente richieste.

Articolo 6

Obblighi specifici del Dipartimento

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Dipartimento definisce, sulla base degli indirizzi dell'autorità di governo, le Linee Guida Triennali contenenti gli obiettivi di medio periodo delle attività oggetto della presente Convenzione, con l'indicazione degli aggregati delle iniziative programmate, dei servizi da fornire alle pubbliche amministrazioni e con la formulazione degli indirizzi relativi all'innovazione e alla gestione del cambiamento.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione, il Dipartimento approva il P.S.T. e il P.A.A., ovvero richiede alla Consip di apportarvi integrazioni e/o modifiche, anche al fine di renderli conformi alle L.G.T. In tale ipotesi, la Consip provvede, nel termine di 15 giorni a riformulare il P.S.T. e/o il P.A.A. al fine di ottenerne l'approvazione definitiva.
3. Al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia delle attività di attuazione del Programma, il Dipartimento definisce gli indirizzi per l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti il Programma medesimo.
4. Il Dipartimento definisce e aggiorna periodicamente:
 - a) l'elenco delle pubbliche amministrazioni che possono utilizzare le convenzioni e gli altri strumenti predisposti nell'ambito dell'attuazione del Programma;
 - b) i criteri per procedere all'individuazione delle pubbliche amministrazioni cui fornire consulenza e supporto in materie connesse con le attività di acquisizione di beni e servizi, al fine della stipulazione, da parte del Dipartimento, dei relativi accordi di collaborazione o protocolli d'intesa;
 - c) i criteri per procedere alle richieste di pareri alle Autorità regolatrici e di controllo competenti, ferma restando l'esclusiva competenza del Dipartimento all'inoltro delle suddette richieste.
5. Il Dipartimento provvede a stipulare gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni. La Consip fornisce il proprio assenso espresso sulla fattibilità tecnica degli stessi accordi di collaborazione e

protocolli d'intesa, nonché sui relativi costi, mediante apposizione della propria firma in calce ai medesimi.

6. Il Dipartimento promuove e realizza le attività di comunicazione alle pubbliche amministrazioni che hanno la finalità di consentire una migliore comprensione del Programma dal punto di vista strategico, anche in relazione agli altri soggetti istituzionali coinvolti.

Articolo 7

Piano Strategico Triennale e Piano Annuale delle Attività

1. Il P.S.T. contiene le linee d'azione definite in base agli obiettivi da perseguire nel tempo, nella logica del Programma. Nella predisposizione del P.S.T. deve essere prestata particolare attenzione al rapporto costi-benefici delle suddette linee d'azione, con adeguata proiezione dei costi.
2. Il P.A.A., redatto in coerenza con il P.S.T., contiene:
 - a) la *Sezione di sintesi* riguardante le linee di attività da svolgere, le risorse da impiegare globalmente e i risultati attesi durante l'anno di riferimento;
 - b) la *Sezione di dettaglio* nella quale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, sono indicate le singole iniziative (schede), descritte in termini di:
 - modalità, tempi e costi di realizzazione
 - impatto sul Programma.
3. Nel corso dell'esercizio, le schede di dettaglio possono essere integrate dalla Consip al fine di includervi ulteriori elementi di specificazione delle iniziative programmate, che non fossero a disposizione della Consip al momento della presentazione del P.A.A.. Le eventuali integrazioni delle schede di dettaglio non possono essere in alcun modo in contrasto con quanto indicato nella *Sezione di sintesi*. In ogni caso, le integrazioni formulate dalla Consip devono essere sottoposte all'approvazione del Dipartimento, che si pronuncia in merito entro 20 giorni dalla ricezione.
4. Il P.A.A. contiene, altresì, l'indicazione degli ambiti e delle attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alle attività svolte e in corso di svolgimento, nonché dei servizi posti a disposizione delle pubbliche amministrazioni.

5. Le parti, entro il 31 luglio di ciascun anno, e comunque ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, accertano congiuntamente lo stato di attuazione del P.A.A., anche ai fini del suo eventuale aggiornamento. In questo caso la Consip, nel termine di 20 giorni, si impegna a predisporre il P.A.A. aggiornato, secondo i contenuti concordati con il Dipartimento.

Articolo 8

Intese tra le Parti

1. Le Parti possono stipulare apposite intese per la regolamentazione inerente alla realizzazione di attività, già indicate nel P.A.A., ma aventi ad oggetto iniziative di progetto o servizio che richiedono specifici investimenti o che hanno natura di sperimentazione o che non fanno parte del normale ciclo produttivo connesso all'attuazione del Programma.

Articolo 9

Poteri di verifica del Dipartimento

1. Sulla base della documentazione prodotta dalla Consip, in attuazione di quanto previsto nei commi 9 e 10 del precedente articolo 5 e in relazione all'attività prevista dal comma 5 del precedente articolo 7, il Dipartimento verifica:
 - a) la qualità dei servizi resi dalla Consip e della sua attività in generale, secondo criteri predefiniti;
 - b) i risultati del monitoraggio che la Consip compie sulle attività relative alle convenzioni ed ai contratti attuativi delle stesse ai sensi del comma 3 lettera e) del citato art. 5 ;
 - c) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.A.A.;
 - d) il grado di soddisfazione delle amministrazioni-utenti (*customer satisfaction*) rilevato ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.
2. Il Dipartimento, terminate le attività di verifica, provvede a dare notizia alla Consip degli esiti delle verifiche compiute e comunica le proprie valutazioni conseguenti in ordine alle verifiche effettuate.

Articolo 10

Corrispettivi e Rimborsi

1. Le risorse finanziarie necessarie alla Consip per le attività oggetto della presente

Convenzione sono determinate, di anno in anno, in funzione del P.A.A. redatto dalla Consip stessa ed espressamente approvato dal Dipartimento secondo le tempistiche indicate nei precedenti articoli 5 e 6.

2. Il Dipartimento riconosce alla Consip:

- a) un corrispettivo a corpo per tutte le attività definite nel P.A.A., ad esclusione di quelle attività regolate nella modalità riportata ai successivi punti b) e c). Detta somma deve intendersi a copertura totale di tutti gli oneri e costi della Consip quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del personale, gli oneri per consulenze delle quali la medesima Consip intenda avvalersi a supporto della propria attività aziendale e per la realizzazione degli obiettivi indicati nel P.A.A., le spese per la pubblicazione dei bandi di gara, gli eventuali emolumenti corrisposti ai Commissari chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici.

(omissis)

A tal fine, sono computate nella spesa affrontata tutte le iniziative per le quali siano stati completati i lavori della Commissione giudicatrice e per tutta la durata del contratto, comprese eventuali proroghe, e comunque non oltre l'esaurimento del relativo massimale; in caso di eventi imprevisti e non dipendenti dalla volontà di Consip, così come definiti e disciplinati nell'allegata Scheda di Dettaglio – Sezione I, che ritardino il completamento dei detti lavori della Commissione, la spesa si considererà comunque affrontata, ai fini del presente articolo, al momento del verificarsi dell'evento imprevisto. Al termine di ogni anno si determinerà in relazione alla quota variabile il corrispettivo maturato sulla base della spesa di riferimento realmente affrontata nel corso dell'esercizio e si procederà agli eventuali conguagli, fermo restando che non si farà alcun conguaglio nel caso in cui le somme risultassero superiori a quanto originariamente previsto.

Il corrispettivo definito sulla base della presente lettera a) è ritenuto dalla Consip congruo ai fini dello svolgimento delle attività per le quali esso è previsto e determinato.

- b) un corrispettivo a corpo o a tempo e spesa per quelle attività - diverse da quelle di cui alla lettera a) - indicate dal P.A.A. ma riferite ad iniziative di

progetto/servizio regolate da specifica intesa di cui al precedente art. 8 e riferite a progetti e/o servizi che richiedono specifici investimenti o che hanno la natura di sperimentazione o che non fanno parte del normale ciclo produttivo per la realizzazione del Programma.

- c) un rimborso alla Consip per le spese di rappresentanza e di difesa della stessa nei giudizi in cui sia attrice o convenuta, relativi alle attività oggetto della presente Convenzione, nella misura risultante dalle fatture emesse dai fornitori esterni, con esclusione di ogni e qualsiasi provvigione aggiuntiva. Tale rimborso sarà riconosciuto mediante preventiva comunicazione dell'evento che genera la necessità di ricorrere alle professionalità esterne. Sarà inoltre riconosciuto il rimborso per le sole spese di consulenza legale preventivamente autorizzate in maniera espressa dal Dipartimento, nei casi in cui la Consip ritenga necessario l'utilizzo di professionisti esterni per la gestione di questioni suscettibili di dar luogo a contenzioso relativo alle attività oggetto della presente Convenzione, nella misura risultante dalle fatture emesse dai fornitori esterni.
3. In considerazione del mutato regime di determinazione dei corrispettivi introdotto con la presente Convenzione, i criteri di determinazione e/o di applicazione dell'indice di cui alla lettera a) del precedente comma 2 potranno essere rivisti al termine del primo anno di applicazione della Convenzione stessa.

Articolo 11

Modalità di fatturazione

1. I corrispettivi di cui alla lettera a) del precedente articolo 10 saranno fatturati con canoni trimestrali calcolati sulla base dell'importo complessivo definito quale corrispettivo a corpo così come determinato dalla stessa lettera a). Il primo e il secondo canone sono di importo costante e fatturati anticipatamente, dovendosi far riferimento per la parte variabile del corrispettivo alla spesa che si intende affrontare indicata nel P.A.A.; l'importo del terzo canone verrà determinato a seguito della verifica dello stato di avanzamento del P.A.A., così come disciplinato dall'art. 7, comma 5, della presente Convenzione; il quarto canone sarà fatturato sulla base del corrispettivo maturato in relazione alla spesa di riferimento realmente affrontata nel corso dell'esercizio, così come definita nel precedente art. 10, comma

2 lettera a) e nel P.A.A.

2. I corrispettivi di cui alla lettera b) del precedente articolo 10 saranno fatturati secondo le modalità indicate nelle specifiche intese di cui all'art. 8 della presente Convenzione.

Articolo 12

Modalità di pagamento

1. Il Dipartimento procederà al pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi previsti dalla presente Convenzione entro i 30 giorni successivi al ricevimento della fattura emessa dalla Consip, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi, quali, ad esempio, quelli connessi con la gestione del bilancio dello Stato, che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine di 30 giorni.
2. I pagamenti saranno effettuati dal Dipartimento mediante accredito sui conti correnti bancari intestati alla Consip qui di seguito elencati:

(omissis)

3. La Consip sotto la sua esclusiva responsabilità si impegna a rendere tempestivamente note al Dipartimento le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali notificazioni il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 13

Altri obblighi della Consip

1. La Consip si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività ad essa affidate con la presente Convenzione e a curare che siano rispettate le indicazioni che vengano dal medesimo Dipartimento fornite per la buona esecuzione delle attività stesse.
2. La Consip è altresì obbligata, anche ai sensi dell'art. 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i.:
 - a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
 - b) ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate;
 - c) ad adottare e a far adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le

- cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D. lgs. n. 626/1994 e s.m.i.;
- e) a garantire e a tenere indenne il Dipartimento da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività.
3. La Consip si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.
4. La Consip dichiara, inoltre, di avere stipulato con primaria Compagnia una polizza assicurativa per i rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto dei dipendenti dell'assicurato, consulenti, professionisti, prestatori d'opera, e si impegna a mantenere una analoga copertura assicurativa per tutta la durata della presente Convenzione.

Articolo 14

Proprietà dei beni

1. Il Dipartimento ha l'esclusiva proprietà dei beni e delle apparecchiature acquistate dalla Consip su sua richiesta, dei *software* applicativi sviluppati dalla Consip stessa, direttamente e/o tramite il ricorso a fornitori esterni, nonché dei documenti e degli studi redatti dalla Consip. Di tutti i beni materiali e immateriali di proprietà del Dipartimento la Consip tiene separato elenco.

Articolo 15

Esonero da responsabilità

1. La Consip non è responsabile per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività alla stessa affidate dovuti a cause ad essa non imputabili.

Articolo 16

Clausola compromissoria

1. In caso di controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e

risoluzione della presente Convenzione, le parti sono obbligate a tentare un'immediata soluzione in via bonaria.

2. In caso di infruttuoso esperimento della suddetta procedura di composizione bonaria, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale, con sede nel Comune di Roma.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il Collegio arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due. In caso di mancata nomina del secondo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dall'ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente.
4. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla accettazione della nomina, salvo proroga concordata tra le parti.
5. Durante l'arbitrato l'esecuzione della presente Convenzione non viene sospesa.

Articolo 17

Esonero dalla cauzione

1. Poiché il Ministero detiene direttamente la partecipazione totalitaria nella Consip, la stessa è esonerata dal prestare cauzione.

Articolo 18

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Consip le spese relative alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle che, per legge, dovranno far carico al Dipartimento.
2. A tal fine la Consip dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'I.V.A. che la Società è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e s.m.i.
3. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'Imposta di Registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1968, n. 131, e s.m.i.

Articolo 19

Obbligatorietà della Convenzione

1. La Consip dà atto che la presente Convenzione, mentre è per essa impegnativa dalla data di stipulazione, vincola il Dipartimento solo dopo che sarà divenuta efficace ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 20

Clausola finale

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le parti e potranno dare luogo ad una revisione del medesimo documento e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto
2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.
3. Resta altresì inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su 18 fogli.

Dell'atto stesso, con esclusione degli allegati per esserne stato espressamente dispensato dai comparenti che dichiarano di ben conoscerli, io Ufficiale Rogante ho dato lettura ai comparenti stessi, che su mia domanda lo approvano perché conforme alla loro volontà.